



Informativa fiscale n. 2 del 4 febbraio 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i figli possono essere considerati fiscalmente a carico:

- fino a 24 anni, se presentano un reddito pari o inferiore a € 4.000,00;
- dopo i 24 anni, se presentano un reddito pari o inferiore a € 2.840,51.

CONDIZIONI PER CONSIDERARE UN FIGLIO “A CARICO”

Con l'introduzione della nuova disciplina è necessario verificare non solo il parametro reddituale, ma considerarlo in ragione dell'età del figlio. Si ricorda che per il riconoscimento della detrazione per figlio a carico non assumono comunque rilevanza: l'effettiva convivenza con il genitore; l'eventuale residenza in uno stato estero; la dedizione a studio o tirocinio gratuito; lo stato fisico (inabilità a svolgere qualsiasi lavoro).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DEL CARICO FAMILIARE

È considerato fiscalmente a carico il figlio che nel 2019 abbia prodotto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (o € 4.000,00 se ha un'età non superiore a 24 anni). Come indicato nelle istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2020, per il corretto calcolo del reddito ai fini del carico familiare (che va inteso al lordo degli oneri deducibili) vanno computate anche le seguenti somme:

1. il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni (quadro B o quadro D per redditi da locazioni brevi);
 2. le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
 3. la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 4. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
 5. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
- Il figlio che compie il 24esimo anno d'età nel corso dell'anno, con reddito complessivo non superiore a € 4.000,00, può essere considerato fiscalmente a carico per l'intero periodo d'imposta;
 - Il figlio che compie il 25esimo anno d'età nel corso dell'anno, con reddito complessivo superiore a € 2.840,51 non può essere considerato fiscalmente a carico. Non rileva che per parte dell'anno sia stato 24enne

Varese, 3 febbraio 2020

Effeservizi srl